

Rassegna Stampa

di Lunedì 18 maggio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
15	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	"SOLO ABSTRACT" - CASE TROPPO PICCOLE, RISCHIO SVALUTAZIONE IN CENTRO CITTA' (E.Marchesini)	3
22	L'Economia (Corriere della Sera)	18/05/2020	Int. a F.Merloni: APPALTI BLOCCATI? "CONCORSO LAMPO PER 10 MILA TECNICI" (A.Baccaro)	5
1	Italia Oggi Sette	18/05/2020	ECOBONUS E SISMABONUS ESAGERATI E' DETRAIBILE IL 110% DELLE SPESE (A.Felicioni)	7
Rubrica Imprese				
2	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	CON LA CASSA INTEGRAZIONE IN SCADENZA PARTE LA CORSA A SUSSIDI E ASSEGNI SOCIALI (M.Finizio/V.Melis)	9
10	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	LE OTTO MOSSE ANTI-VIRUS DELL'EUROPA: FONDI E ITER SNELLI PER CITTADINI E IMPRESE (M.Castellaneta)	13
17	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	FONDO PERDUTO, AIUTI LEGGERI PER LE IMPRESE PIU' GIOVANI (P.Meneghetti)	17
1	Italia Oggi Sette	18/05/2020	IMPRESE, APERTURE A RISCHIO (S.Loconte/G.Mentasti)	19
4	Italia Oggi Sette	18/05/2020	RISTORO O RILANCIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A DOPPIA VIA (R.Lenzi)	22
9	Italia Oggi Sette	18/05/2020	GARANZIA, BENEFICI CUMULABILI (R.Lenzi)	23
Rubrica Professionisti				
13	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	"SOLO ABSTRACT" - DAL 1° LUGLIO NEGLI STUDI DOPPIA SPINTA ALL'USO DEL POS (A.Mastromatteo/B.Santacroce)	24
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	FINE GIUGNO, 29 MILIARDI DI TASSE (C.Dell'oste/G.Parente)	27
4	Il Sole 24 Ore	18/05/2020	CRISI DI LIQUIDITA', E' POSSIBILE INVOCARE LA FORZA MAGGIORE (D.Deotto/L.Lovecchio)	29
1	Italia Oggi Sette	18/05/2020	SUGLI AVVISI BONARI E SULLE CARTELLE ESATTORIALI, IL FISCO PUO' ATTENDERE (D.Liburdi/M.Sironi)	30

Post Covid-19. Il virus cambia le esigenze abitative: ora ambienti più grandi e verdi

Case troppo piccole, rischio svalutazione in centro città

Evelina Marchesini

A Napoli, Roma, Torino e Milano le famiglie vivono l'emergenza Covid-19 con il maggior disagio abitativo, alle prese con spazi domestici limitati, senza giardini e terrazzi (o al limite un balcone di piccole dimensioni), con scarsa illuminazione. L'emergenza sanitaria ha costretto una buona parte delle famiglie italiane a passare molto tempo in casa. Ma le abitazioni degli italiani in molti casi non sono adeguate a fronteggiare questa situazione e sicuramente, una volta passata l'emergenza (in senso lato, anche economicamente) gli operatori immobiliari prevedono un cambiamento radicale della casa ideale e delle richieste abitative.

Secondo un'analisi di Abitare Co., società d'intermediazione immobiliare, le famiglie italiane hanno a disposizione una superficie media di ben 117 mq, ma con valori che variano sensibilmente sul territorio. Tra le 12 prime grandi città sono i milanesi ad avere la minore superficie media (88 mq), seguiti dai torinesi (91 mq). Al di là delle medie statistiche, il dato tendenzialmente positivo sulla superficie

vale per tutti? Su questo la fotografia di Abitare Co. mostra aspetti meno rosei. Secondo l'ultimo censimento Istat, più di un terzo delle abitazioni occupate da persone residenti, pari a quasi 8,23 milioni di case, è al di sotto degli 80 mq e il 13,4% (circa 3,23 milioni) non raggiunge i 60 mq. Una percentuale, quest'ultima, che tra le province dei capoluoghi di regione sale sensibilmente al 22,7% di Milano, al 22,4% di Trieste, al 21% di Aosta, al 20,4% di Torino e al 18,7% di Roma. Un dato importante se si considera che le famiglie italiane sono composte mediamente da 2,3 componenti.

E i nuclei numerosi? Oltre un quinto delle abitazioni (20,7%) occupate da più di 4 persone è inferiore a 80 mq, ma con un'incidenza che arriva al 29,8% nella provincia di Milano, al 31,3% di Torino, al 32,5% di Roma, fino al 34% di Napoli. Abitazioni, quindi, sovraffollate: nel 2018, sempre secondo i dati dell'Istat, ben il 27,8% delle persone, pari a oltre 16,8 milioni, viveva in questa condizione.

Se Mario Breglia, direttore di Scenari Immobiliari, già dai primi giorni dell'emergenza sanitaria aveva osservato che gli italiani si stavano rendendo conto che è più importante avere una casa ampia e con spazi esterni piuttosto che il nuovo Suv, ora arrivano

analisi dettagliate sulle maggiori insoddisfazioni delle famiglie circa la propria abitazione e su cosa vogliono cambiare in futuro. I più penalizzati sono coloro che abitano nelle grandi città e in aree centrali o semi-centrali e, volendo riassumere, potremmo dire che in prospettiva le famiglie cercheranno di più la casa in periferia e negli hinterland che, a parità di prezzo, consente di avere spazi maggiori, terrazzi e giardini. Ma non solo. «Gli italiani hanno una maggiore consapevolezza del bene casa in generale e della propria in particolare, mettendone in luce pregi e difetti - spiega Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa -. Molti fattori come la luminosità, la presenza di spazi esterni vivibili, la possibilità di avere un angolo per lavorare in tranquillità o la connessione veloce stanno assumendo un valore più importante. Ma anche l'isolamento acustico e termico potrebbero essere riconsiderati. Questi nuovi driver di scelta potrebbero penalizzare le abitazioni che ne sono prive e che vedrebbero i loro prezzi ribassarsi e allo stesso tempo dare indicazioni importanti su come eventualmente concepire le nuove case o ristrutturare le esistenti».

Le stesse considerazioni valgono per le case in affitto, ma con effetti anche più rapidi. «Il segmento che ha già subito un effetto immediato è quello degli affitti brevi, dove molti investitori si erano indirizzati, essendo legato al comparto turistico, altamente penalizzato in questo momento – continuano da Tecnocasa –. Le conseguenze su questo settore potrebbero andare oltre il periodo dell'emergenza nel nostro Paese perché dipenderà anche dal modo in cui anche gli altri Stati fronteggeranno l'epidemia. Non

si esclude però una probabile migrazione di questi immobili verso il mercato della locazione tradizionale che, negli ultimi tempi, aveva sofferto per la carenza di offerta. Se ciò dovesse accadere anche i canoni di locazione potrebbero leggermente calmierarsi, in particolare nelle città dove il fenomeno degli affitti turistici si è affermato in modo considerevole».

«Alla luce dell'emergenza del coronavirus – afferma Megliola – ci aspettiamo un rallentamento dal lato delle compravendite,

che già nel 2019 hanno registrato una crescita più contenuta. L'attesa è di una riduzione di almeno 50mila transazioni per quest'anno e i prezzi stabili o in lieve ribasso».

Considerando tutti questi elementi, si vedrà verosimilmente uno spostamento delle preferenze abitative e magari, come auspicato dall'architetto Stefano Boeri in una recente intervista, una riscoperta dei borghi abbandonati da salvare, di cui l'Italia è piena. E, più in generale, anche in città, del verde come spazio vitale, anche in casa.

I capoluoghi più affollati

Quota di abitazioni inferiori a 80 mq occupate da più di 4 persone

CITTÀ	IN %
Napoli	34,0
Roma	32,5
Genova	32,1
Torino	31,3
Milano	29,8
Trieste	29,4
Aosta	29,4
Bologna	25,3
Firenze	24,0
Potenza	20,2
Bari	21,0
Palermo	20,6
Bologna	20,2
L'Aquila	19,8
Trento	19,0
Venezia	18,2
Ancona	16,9
Catanzaro	16,5
Cagliari	16,0
Campobasso	13,9
Perugia	11,7
ITALIA	20,7

Fonte: elab. Abitare Co. su base dati Istat. Censimento Popolazione e abitazioni 2011



Tutti in casa. Una via del centro di Napoli deserta a causa del lockdown: il capoluogo campano è la città italiana con le abitazioni più densamente popolate

.casa

Casa troppo piccole, rischio svalutazione in centro città

Abitare Co. è un'azienda leader nel mercato immobiliare di lusso.

LUXURYESTATE

L'indirizzo giusto per le case di lusso è luxuryestate.com

APPALTI BLOCCATI? «CONCORSO LAMPO PER 10 MILA TECNICI»

«Le regole per semplificare il Codice ci sono, usiamole»,
dice il presidente dell'Anticorruzione. Il punto è che non si trova
nemmeno chi gestisca le aste: «Copiamo lo schema dei medici»

di **Antonella Baccaro**

Francesco Merloni, lei da sette mesi svolge le funzioni di presidente dell'autorità Anticorruzione (Anac). Pensa che il «modello Genova» sia applicabile ad altre opere pubbliche, nell'emergenza?

«No, almeno non del tutto. È possibile avere un commissario in fase di programmazione, quando ci sono problemi di coordinamento tra le amministrazioni. Ma quando poi si passa alla progettazione, alla gestione della gara, all'esecuzione, non ce n'è bisogno».

A Genova ha funzionato.

«Lì non c'è stato il problema della localizzazione dell'opera e il progetto era già fatto, si sono trovati gli esecutori con un modello semplificato. Ma non possiamo vivere in un'eterna emergenza. Abbiamo delle norme che abbiamo fatto per semplificare: applichamole».

Nel Codice degli appalti?

«Esatto. Nel tanto vituperato Codice, per chi voglia agire in emergenza, le regole ci sono. Abbiamo fornito un manuale sulle procedure per gli acquisti, ma anche per i lavori, con i criteri dell'urgenza, visto che siamo in stato di emergenza almeno fino al 31 luglio. Con un avviso».

Quale?

«Serve trasparenza: se si affidano appalti, anche significativi, con procedure accelerate, una volta aggiudicate le gare ne va data notizia».

Lei dice che il Codice, volendo, po-

trebbe funzionare. Il regolamento esecutivo potrebbe migliorarlo?

«Altri 311 articoli possono semplificare? A me pare che ci sia discussione anche nel governo se farlo o meno».

C'è chi chiede addirittura di sospendere le norme del Codice e applicare solo le direttive europee...

«Forse pochi sanno che si tratta di 259 articoli e 47 allegati... Semplificherebbe?».

Quanto è estendibile invece il modello Expo?

«Il nostro affiancamento a chi sta gestendo una gara ha sicuro successo, ma non si può garantire a migliaia di appalti. Costruito bene, potrebbe però essere replicato per territori. Chiaro, serve chi se ne occupi».

Molti dicono che il Codice ha frenato i lavori pubblici.

«Dopo il primo impatto nel 2016, negli anni successivi gli appalti sono andati sempre crescendo in maniera significativa: +23% nel 2019 sul 2018. Il problema vero è un altro».

Quale?

«La progettazione. Le stazioni appaltanti sono sempre più impoverite di personale di qualità. Nei 7.500 Comuni sotto i 15 mila abitanti a malapena si trova un geometra e un funzionario che gestisce la gara: il deserto. Lo sanno tutti. E allora perché non invertiamo l'ordine dei fattori?».

In che modo?

«Per l'emergenza sanitaria abbiamo

dovuto reclutare personale medico e infermieristico in pochi giorni. Perché non facciamo un concorso rapido per 5-10 mila tecnici e li immettiamo nelle amministrazioni?».

Nei Comuni?

«No, abbiamo cento amministrazioni di area vasta tra Province e Città metropolitane: rafforziamo questi uffici di progettazione».

Ma non c'è la task force voluta dall'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria?

«Ha pochi numeri. L'idea era ottima, ma deve fare massa critica: se non il modo di funzionare delle amministrazioni non cambia. E c'è un altro passo da fare: digitalizzare le procedure. Produrrebbe guadagni straordinari in termini di tempo, tracciabilità e trasparenza».

A che punto siamo?

«Sono quattro anni che manca un decreto interministeriale che stabilisca quali debbano essere le piattaforme informatiche utili per procedere immediatamente alla gestione completa di una gara. Lo Stato potrebbe regalarle alle amministrazioni, cominciando dalle cento stazioni appaltanti».

Questo ridurrebbe le infiltrazioni mafiose nella Fase 2?

«Sì, insieme con una buona gestione della Banca dati degli operatori economici, che oggi sta a cavallo tra l'Autorità e il Mit che ancora non l'ha presa in consegna, e con la nostra banca-dati dei contratti».

Il danno erariale va riformato?

«L'idea di un salvacondotto preventivo della Corte dei Conti richiederebbe una competenza tecnica in materia di contratti pubblici, tutta

da costruire. Meglio controlli successivi, anche a campione».

Il decreto Rilancio ha accolto la vostra proposta di esonerare sino a fine anno il pagamento dei con-


tributi in sede di gara.

«Sì, avevamo proposto anche quello degli importi maturati fino al momento della sospensione dei lavori. So che il governo è favorevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In ripresa

La serie storica degli appalti suddivisa per tipologia, dati in miliardi di euro



«Serve trasparenza. Se si affidano i lavori con procedure accelerate, una volta aggiudicate le gare ne va data notizia»

Anac


Francesco Merloni, 72 anni, presidente dell'autorità nazionale Anticorruzione dal 24 ottobre 2019. Ha sostituito Raffaele Cantone. È stato professore di Diritto amministrativo all'Università di Perugia

«Sono quattro anni che manca il decreto sulle piattaforme informatiche pubbliche. Eppure ridurrebbe le infiltrazioni mafiose»



Ecobonus e sismabonus esagerati È detraibile il 110% delle spese

Felicioni a pag. 8



Italia Oggi
Affari
Imprese, aperture a rischio

GLI STRUMENTI MIGLIORI NELLE MANI GIUSTE.

Eco e sismabonus in accelerata
Aggregazioni pure per fotovoltaico e colonnine di ricarica

Settore	Investimenti (M€)	Finanziamenti (M€)	Finanziamenti (%)
Settore A	1.200,00	1.200,00	100,00
Settore B	1.500,00	1.500,00	100,00
Settore C	1.800,00	1.800,00	100,00
Settore D	2.100,00	2.100,00	100,00
Settore E	2.400,00	2.400,00	100,00
Settore F	2.700,00	2.700,00	100,00
Settore G	3.000,00	3.000,00	100,00
Settore H	3.300,00	3.300,00	100,00
Settore I	3.600,00	3.600,00	100,00
Settore J	3.900,00	3.900,00	100,00
Settore K	4.200,00	4.200,00	100,00
Settore L	4.500,00	4.500,00	100,00
Settore M	4.800,00	4.800,00	100,00
Settore N	5.100,00	5.100,00	100,00
Settore O	5.400,00	5.400,00	100,00
Settore P	5.700,00	5.700,00	100,00
Settore Q	6.000,00	6.000,00	100,00
Settore R	6.300,00	6.300,00	100,00
Settore S	6.600,00	6.600,00	100,00
Settore T	6.900,00	6.900,00	100,00
Settore U	7.200,00	7.200,00	100,00
Settore V	7.500,00	7.500,00	100,00
Settore W	7.800,00	7.800,00	100,00
Settore X	8.100,00	8.100,00	100,00
Settore Y	8.400,00	8.400,00	100,00
Settore Z	8.700,00	8.700,00	100,00

Si vede: costanti parziali e con durata temporale

Nel dl Rilancio le detrazioni salgono al 110%. Ma il maxi sconto non sarà per tutti

Eco e sismabonus in accelerata

Agevolazioni pure per fotovoltaico e colonnine di ricarica

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

L'ecobonus e il sismabonus innestano il turbo. Detrazione al 110% delle spese sostenute, agevolazioni anche per impianti fotovoltaici e colonnine per ricarica elettrica di autoveicoli e utilizzo più rapido del credito. Non tutti i soggetti e le abitazioni, però, potranno fruire del maxi sconto.

Il cosiddetto dl Rilancio, approvato dal consiglio dei ministri mercoledì scorso, partorisce, alla fine, anche l'upgrade sulle agevolazioni rivolte al settore dell'edilizia, ormai consolidate nel panorama normativo delle agevolazioni fiscali. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, dunque, i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti sia dai condomini sia sulle singole unità immobiliari (purché adibite a prima casa) beneficeranno delle detrazioni al 110%, per la realizzazione di specifici interventi. L'agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all'impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

L'ecobonus al 110% è previsto per tre tipologie di lavori importanti di riqualificazione energetica, quali: interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie. La spesa massima è di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 30 mila euro

Limiti e percentuali per i diversi interventi

Interventi	Limiti di spesa	% di detrazione originaria	% detrazione di Rilancio
Isolamento termico	€ 60.000 x n. numero unità dell'edificio	Dal 65 all'85%	110%
Impianti di riscaldamento centralizzati condominiali	€ 30.000 x n. unità dell'edificio	Dal 65 all'85%	110%
Impianti di riscaldamento centralizzati su edifici unifamiliari	€ 30.000 (anche per le spese di smaltimento)	Dal 65 all'85%	110%
Interventi di efficientamento energetico ex art. 14, dl 63/2013*	Tetto massimo dei singoli interventi	Dal 65 all'85%	110%
Impianti solari fotovoltaici*	€ 48.000 (€ 2.400 per ogni kW di potenza)	Dal 65 all'85%	110%
Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici*		50%	110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1, 2, 3)	€ 96.000	50%	110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1, 2, 3) con riduzione classe di rischio	€ 96.000	Dal 70 all'80%	110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica (1, 2, 3) con riduzione classe di rischio	€ 96.000 x n. unità dell'edificio	Dal 75 all'85%	110%
Demolizione e ricostruzione intero edificio	€ 96.000	Dal 75 all'85%	110%

* Se eseguita insieme ai primi tre interventi di cui sopra

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Anche qui la spesa massima è di 30 mila euro.

Negli ultimi due interventi rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota maggiorata al 110% si rende applicabile anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico

già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi di cui sopra. Per esempio, le spese per infissi possono godere del maxi sconto solo se abbinata a interventi più strutturali (i tre elencati) e a condizione che suscitino gli altri requisiti (persona fisica, abitazione principale); altrimenti sono agevolativi con le aliquote ordinarie.

La novità importante è l'applicazione della detrazione al 110% a due nuove tipologie di interventi. Da un lato l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino a un

massimo di spesa di 48 mila euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi principali; dall'altro l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, anche qui se eseguita congiuntamente a uno dei principali interventi. Occorre, però che i lavori migliorino la prestazione dell'edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, con tanto di Attestato di Prestazione Energetica a dimostrazione.

La detrazione al 110% è pre-

vista anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'edificio.

Il superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari.

Particolarmente importante la precisazione che la maxi detrazione non si applica alle spese sostenute per interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, ancorché effettuati da persone fisiche.

La detrazione può essere utilizzata in 5 anni e non in dieci. In alternativa alla detrazione fiscale maggiorata, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Altra novità importante è la necessità, per la circolazione del credito del visto di conformità.

Sì alle cessioni parziali e con diversa tempistica

Sarà possibile, per chi ha ottenuto in pagamento delle proprie spese di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico un credito di imposta originariamente configurato come detrazione fiscale, cedere tale importo anche parzialmente e a soggetti diversi; persino in tempi diversi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, da cui arriva, con i chiarimenti sulla circolazione del bonus, contenuti nella risposta a interpellato n. 126 dell'8 maggio 2020, una ulteriore spinta alle spese che danno diritto all'ecobonus e al sisma bonus.

La problematica è stata sollevata da una società che progetta e realizza

interventi strutturali e dell'involucro edilizio di condomini che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; oltre a interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico. Come noto, per le spese sostenute a decorrere dal 2018, le ordinarie detrazioni ai fini Irpef e Ires previste per gli interventi di riqualificazione energetica, anche congiuntamente a interventi per la riduzione del rischio sismico degli edifici, possono essere cedute. Ebbene è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendo-

ne per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse). Inoltre, è legittimo cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) potrà utilizzare in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria ripartizione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

TRA RIAPERTURE E CRISI
La galassia degli aiuti

Dal reddito di emergenza alle indennità per colf e badanti fino ai 600 euro per autonomi e liberi professionisti: ecco tutti i sostegni alternativi e quando sono tra loro compatibili

Con la cassa integrazione in scadenza parte la corsa a sussidi e assegni sociali

**Michela Finizio
Valentina Melis
Valeria Uva**

Tetto di 14 settimane per la cassa integrazione legata all'emergenza Covid-19, da sfruttare entro il 31 agosto. Lo dispone il Dl Rilancio varato dal Governo, salvo poi prevedere un'altra possibile finestra di quattro settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali accessibili da settembre. In pratica, però, per coloro che hanno smesso di lavorare dal 1° marzo, restano solo tre settimane di ammortizzatori "Covid" da fruire fino ad agosto. Un *countdown* che rischia di mettere in difficoltà alcune aziende nel riuscire a riconoscere le retribuzioni di giugno, luglio e agosto, spingendo lavoratori e famiglie a cercare altre forme di sostegno al reddito, anche tra quelle messe in campo dal Governo con il decreto Rilancio.

Il blocco dei licenziamenti economici resta confermato fino al 17 agosto, ma alcuni comparti non potranno riaprire a pieno regime. Altri dovranno rimodulare i livelli produttivi, non potendo garantire l'attività per tutta la forza lavoro presente dai tempi pre-Covid. «È evidente che si rischia una situazione di stallo - nota Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro - causata dalla mancanza di continuità nelle prolungamento delle misure di sostegno al reddito. L'auspicio è che si adottino prima possibile le misure previste dal decreto Rilancio, e che queste si rivelino efficaci nel sostenere le aziende. Al momento non possiamo escludere, esaurita la fruizione di ogni altra misura, la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali "ordinari"».

I possibili incroci tra un sussidio e l'altro

Il Dl Rilancio destina ben 25,6 miliardi al lavoro: per rifinanziare gli ammortizzatori (prenotati finora per una platea di oltre sette milioni di lavoratori), per proseguire gli aiuti agli autonomi e per introdurre il reddito di emergenza (Rem), una nuova misura a favore di chi non ha altri aiuti (alla quale è destinato un miliardo). In generale, l'impianto del Dl prevede che i vari bonus siano destinati a platee diverse di beneficiari. Ma in alcuni casi la somma è possibile: è il caso dell'assegno da 600 euro per alcune categorie di autonomi, che può essere richiesto anche chi già percepisce il reddito di cittadinanza e va a integrarlo, se non raggiunge l'importo del nuovo bonus.

Il reddito di emergenza, che può essere chiesto entro giugno per due mesi e va da 400 a 800 euro in base all'ampiezza del nucleo familiare, è incompatibile con i bonus da 600 euro e con il reddito di cittadinanza, ma si può chiedere con l'assegno ordinario di invalidità.

Chi ha figli, allo scadere della cassa integrazione potrà accedere al congedo parentale retribuito al 50%, sempre che l'altro genitore non sia disoccupato o percepisca altre forme di sostegno al reddito. In alternativa, si può fruire del bonus da 1.200 euro per pagare servizi educativi o babysitter entro il 31 luglio. Quest'ultimo, però, è incompatibile con il bonus nido.

Il lavoro domestico, poi, è sostenuto anche direttamente con l'indennità per colf e badanti che spetta per due mensilità a chi aveva un rapporto di lavoro in corso con una famiglia al 23 febbraio, purché superiore a dieci ore settimanali e non da conviventi. Si tratta, in pratica, di mille euro disponibili - fino a esaurimento - per il personale domestico in regola, sia per chi è rimasto a casa in questi mesi, sia per chi ha lavorato ed è stato retribuito regolarmente.

Nel labirinto dei 600 euro

Proseguiranno in buona parte per tutto il mese in corso gli assegni da 600 euro per gli autonomi, che arriveranno quindi retroattivamente a coprire marzo, aprile e maggio. Seguendo però requisiti diversi da una categoria all'altra. A grandi linee i 600 euro sono il bonus di riferimento per artigiani, commercianti, liberi professionisti (ordinistici e non), lavoratori stagionali, dello spettacolo e operai agricoli. Ma mentre sostanzialmente i 600 euro andranno a tutti senza differenze per marzo e aprile (tra l'altro senza dover ripresentare le domanda, se è l'Inps a erogare l'assegno) le strade si diversificano a maggio. In sintesi, fuori artigiani e commercianti, mentre per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps il bonus arriva a mille euro, ma solo se si autocertifica un calo del reddito a marzo-aprile 2020 di un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019. Confermato a 600 euro anche per maggio, invece, ma con modalità di accesso da definire, il bonus per i professionisti ordinistici iscritti alle Casse private.

Il quadro è complesso. Forse anche per questo il Governo ha concesso un ripescaggio dell'ultim'ora per i 600 euro: 15 giorni dall'entrata in vigore del Dl Rilancio ai più "distratti" per ripresentare le domande relative a marzo. Che in automatico si porteranno dietro il bonus per aprile (e per i più fortunati anche per maggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CHE COSA SI PUÒ
SOMMARE**

**Ammortizzatori
sociali**

L'assegno Fis non esclude quelli per i figli

● Il Dl Rilancio ha chiarito che i beneficiari dell'assegno Fis hanno diritto all'assegno al nucleo familiare. La fruizione della cassa integrazione Covid-19 fa salvo poi il bonus "Renzi" da 80 euro al mese. E le indennità di disoccupazione Naspi e DisColl sono compatibili con il reddito di cittadinanza

Il reddito di emergenza (Rem) è incompatibile con i 600 euro per gli autonomi e con il reddito di cittadinanza

**Reddito di
cittadinanza
Integrazione
con le nuove
indennità**



Ministra del Lavoro. La responsabile del Lavoro Nunzia Catalfo. Il Dl Rilancio destina al lavoro 25,6 miliardi, destinati per la maggior parte agli ammortizzatori. Al reddito di emergenza vanno 954,6 milioni

● La fruizione del reddito di cittadinanza è compatibile con la richiesta del bonus colf e del bonus da 600 o mille euro, purché l'importo Rdc percepito ogni mese non superi il valore dei nuovi bonus. Il contributo Rdc può essere integrato fino a raggiungere l'ammontare delle nuove indennità

**Invalidità
L'assegno
non preclude
gli aiuti Covid**

● In generale le nuove indennità introdotte o prorogate con il decreto Rilancio non sono cumulabili tra loro. È compatibile invece con le nuove misure, come Rem, bonus colf e 600 euro, l'assegno ordinario di invalidità, una prestazione erogata ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, per una infermità fisica o mentale.



Settori in difficoltà.

I parrucchieri potrebbero essere tra le categorie in maggiore difficoltà all'esaurirsi della cassa integrazione da Covid, ma ci sono altri bonus in campo

Otto misure di sostegno al reddito

Bonus, assegni e misure sociali previste dal DI Rilancio per lavoratori, autonomi, professionisti e nuclei familiari con redditi sotto una certa soglia

1 Bonus 600 € Autonomi

IMPORTO



500 - 1.000
euro al mese*

DURATA



LA PLATEA

L'indennità spetta a

- Professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata Inps
- Co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps
- Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS
- Lavoratori stagionali di turismo e terme
- Operai agricoli a tempo determinato
- Lavoratori dello spettacolo
- Collaboratori sportivi

ISTRUZIONI

L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda nei limiti di spesa (differenti a seconda delle categorie). Automatica validità delle domande per le due mensilità di marzo e aprile. Previsti requisiti specifici per lavoratori del turismo, dello spettacolo e operai agricoli. Introdotti ulteriori 15 giorni a tutti per fare domanda retroattiva del bonus marzo

COMPATIBILITÀ

- SI**
 - Bonus 500 euro extra per lavoratori in zone rosse
 - Assegno ordinario di invalidità
- NO**
 - Pensione diretta
 - Reddito di cittadinanza
 - Altri bonus 600 euro
 - Contratto lavoro subordinato indeterminato

2 Bonus 600 € Professionisti ordnistici

IMPORTO



600
euro al mese

DURATA



LA PLATEA

Spetta ai liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali private

ISTRUZIONI

Viene erogato dalla Cassa nei limiti di spesa (aumentati a 1,15 miliardi). Un decreto attuativo indicherà le modalità per aprile e maggio. A marzo il bonus è stato erogato senza particolari condizioni a tutti gli iscritti con reddito 2018 da 0 a 35mila, e autocertificando un calo del reddito del 33% nel trimestre 2020 per redditi da 35mila a 50mila euro. Concesso anche a chi ha chiuso la partita Iva tra febbraio e marzo o ai neoiscritti 2019 e 2020

COMPATIBILITÀ

- SI**
 - Bonus 500 euro extra per lavoratori in zone rosse
 - Assegno ordinario di invalidità
 - Iscrizione altra forma pensionistica (per professionisti delle Casse private)
- NO**
 - Pensione
 - Reddito di cittadinanza
 - Altri bonus 600 euro
 - Contratto lavoro subordinato indeterminato

3 Bonus 600 € Ultima Istanza

IMPORTO



600
euro al mese

DURATA



LA PLATEA

L'indennità spetta a: venditori porta a porta; lavoratori dipendenti, intermittenti, collaboratori occasionali e stagionali non del settore turistico; autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

ISTRUZIONI

L'indennità spetta a lavoratori dipendenti e autonomi di questa platea con almeno trenta giornate lavorative che per effetto del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività dal 2019 al 31 gennaio 2020. I venditori a domicilio devono avere reddito 2019 oltre i 5mila euro. Domanda unica all'Inps entro 15 giorni

COMPATIBILITÀ

- SI**
 - Parzialmente con reddito di cittadinanza
- NO**
 - Pensione
 - Contratto lavoro subordinato indeterminato (esclusi intermittenti)
 - Contratti in essere al 23 febbraio 2020 per gli autonomi senza partita Iva

4 Contributo a fondo perduto

IMPORTO



1.000 o 2.000
euro**

DURATA

UNA TANTUM

LA PLATEA

- Imprenditori
- Lavoratori autonomi
- Titolari di reddito agrario con partita Iva

ISTRUZIONI

Contributo riservato a soggetti con reddito, ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro nel 2019 che autocertificano fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Il contributo è di almeno 1000 euro per le persone fisiche (2mila per le persone giuridiche). Oppure determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato o reddito. A sua volta la percentuale è parametrata ai ricavi o compensi. Domanda da presentare all'Agenzia delle entrate

COMPATIBILITÀ

- SI**
 - Lavoratori autonomi iscritti alle gestione speciali Ago diversi da gestione separata (ad es. artigiani, commercianti)
- NO**
 - Partita Iva cessata al 31 marzo 2020
 - Liberi professionisti iscritti Inps o Casse se percettori del bonus 600 euro

5 **Indennità ai lavoratori domestici**

IMPORTO



500
euro al mese

DURATA



LA PLATEA

L'indennità spetta ai lavoratori domestici con uno o più contratti in essere al 23 febbraio per un monte ore superiore a 10 ore settimanali, purché non conviventi con il datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che abbiano lavorato o meno in questo periodo

ISTRUZIONI

L'indennità sarà erogata dall'Inps in unica soluzione, previa domanda del lavoratore presentata anche presso i patronati. Le erogazioni verranno effettuate fino all'esaurimento del limite di spesa complessivo, pari a 460milioni di euro

COMPATIBILITÀ



- Reddito di cittadinanza, se di importo inferiore all'indennità (in questo caso si procede a integrare l'assegno mensile dell'Rdc fino a 500 euro)
- Assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 222/1984)



- Pensione
- Bonus 600 euro
- Reddito di emergenza
- Stipendio da altro contratto a tempo indeterminato diverso da lavoro domestico


6 **Aiuti per i lavoratori con figli**

IMPORTO



1.200
euro***

DURATA



dal 5 marzo al 31 luglio

LA PLATEA

I dipendenti del settore privato (anche in smart working), gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi Inps con figli minori di 12 anni possono chiedere fino a 30 giorni di congedo parentale retribuito al 50% , per un periodo continuativo o frazionato (nessun limite di età per i genitori di figli disabili o con gravità accertate iscritti a scuole o centri diurni). Per i genitori di under 16 invece il congedo non è retribuito. In alternativa è possibile richiedere un bonus per il pagamento entro il 31 luglio di babysitter, servizi educativi e centri estivi

ISTRUZIONI

Può fruirla alternativa-mente uno solo dei due genitori. La domanda va presentata tramite il portale Inps. Il bonus viene erogato tramite Libretto famiglia per le prestazioni occasionali

COMPATIBILITÀ



- Uno dei due genitori disoccupati o non lavoratori
- Altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa percepite da uno dei genitori
- Bonus nido (incompatibilità con il bonus babysitter)

7 **Reddito di emergenza (Rem)**

IMPORTO



400 - 800
euro al mese

DURATA



Beneficio in due quote

LA PLATEA

È un contributo da 400 a 800 euro mensili in base alla composizione della famiglia, che spetta a nuclei residenti in Italia con Isee entro 15mila euro, reddito familiare mensile sotto l'importo del Rem spettante, patrimonio mobiliare (cioè conti e risparmi) sotto 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a 20mila euro

ISTRUZIONI

L'assegno sarà versato dall'Inps in due quote, ciascuna pari al beneficio spettante: le domande vanno presentate all'Istituto entro fine giugno. Possono essere inviate anche tramite Caf e patronati. Per il Rem sono stati stanziati 954,6 milioni di euro nel 2020

COMPATIBILITÀ



- Assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 222/1984)



- Pensione diretta o indiretta
- Reddito di cittadinanza
- Bonus da 600 euro (per autonomi, professionisti, collaboratori, stagionali, agricoli, lavoratori dello spettacolo) stipendio da rapporto di lavoro con retribuzione superiore al Rem

8 **Reddito di cittadinanza**

IMPORTO



500 - 1.100
euro al mese****

DURATA



Rinnovabile previa sospensione di un mese

LA PLATEA

Il Reddito di cittadinanza spetta ai nuclei con Isee sotto 9.360 euro, patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa sotto 30mila euro, conti e risparmi entro 6mila euro, reddito familiare sotto 6mila euro annui (le ultime due soglie aumentano al crescere del nucleo). Il Dl Rilancio ha sospeso fino al 17 luglio l'obbligo di sottoscrivere il patto per il lavoro per chi percepisce il contributo

ISTRUZIONI

Il beneficio è erogato dall'Inps, tramite una carta di pagamento elettronica, previa domanda del lavoratore presentata tramite il sito dell'Istituto, gli uffici postali o i Caf

COMPATIBILITÀ



- Bonus bebè
- Bonus 600 euro (Se Rdc è inferiore, si integra fino all'importo del bonus)
- Bonus Colf (se Rdc è inferiore all'indennità, si integra fino a 500 euro)
- Naspi e DisColl (a integrazione dell'ammortizzatore)
- Retribuzione per contratto a termine in agricoltura fino a 2mila euro nel 2020



- Reddito di Emergenza

(*) Il bonus è pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile per tutte le categorie (500 euro solo per gli operai agricoli). A maggio sale a 1.000 euro solo per i liberi professionisti che registrano una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, per i Co.co.co e gli stagionali del turismo che hanno cessato il rapporto; (**) importo minimo da 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche (l'ammontare esatto viene stabilito in base al calo del reddito); (***) Il bonus sale a 2.000 euro per operatori sanitari, della sicurezza e soccorso pubblico. In alternativa spetta il congedo parentale pagato al 50% della retribuzione (o dell'indennità di maternità); (****) In base alla composizione del nucleo. A questi importi si possono aggiungere 200 euro al mese per pagare l'affitto o 150 euro al mese per pagare il mutuo

TRA RIAPERTURE E CRISI
Che cosa fa l'Unione

La Ue (sia pure imperfetta), ha già attivato 3.400 miliardi: svincolati, tra l'altro, aiuti di Stato e rapporto deficit-Pil, via al Fondo-disoccupazione. In attesa degli eurobond

Le otto mosse anti-virus dell'Europa: fondi e iter snelli per cittadini e imprese

di **Marina Castellaneta**

Flessibilità per aiutare Stati, imprese e cittadini Ue, con interventi mirati in grado di modellare le regole esistenti per fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia. Con un taglio immediato a burocrazia e tempi. Su questi binari, l'Unione europea è intervenuta con misure economiche (ma non solo), mobilitando 3.400 miliardi di euro. Eppure, gli interventi positivi sono passati in secondo piano rispetto al solito scenario di una Ue responsabile di tutti i mali. Invece la Commissione, in particolare, è intervenuta su più fronti con misure ad hoc, anche "stravolgendo" la tradizionale interpretazione del quadro normativo di partenza. Passi indispensabili per superare lo shock economico anche se non ancora sufficienti, come ha sottolineato il Parlamento europeo che ha chiesto la revisione del bilancio post-2020 e un pacchetto di ripresa pari a 2.000 miliardi di euro.

In primo piano, tra le azioni avviate, gli interventi sul piano economico con l'attivazione - per la prima volta in assoluto - della clausola di salvaguardia nel bilancio Ue e la sospensione del Patto di stabilità, che ha fatto saltare, tra l'altro, il rapporto deficit - Pil e liberato risorse immediate nei bilanci statali. L'azione è su tutti i fronti: dall'economia al mercato interno, dalla concorrenza alla libera circolazione, dalla salute pubblica agli appalti e agli investimenti esteri. Bruxelles ha fornito nuove linee guida e orientamenti per l'attuazione delle misure speciali rispetto al quadro esistente, sciogliendo, in sostanza, dubbi anche sotto il profilo legale, che avrebbero rischiato di paralizzare ogni intervento.

1**Gli aiuti di Stato si fanno in cinque**

Per favorire gli interventi statali e sciogliere vincoli, Bruxelles ha adottato il 19 marzo il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che, in deroga alle norme ordinarie, permette alle imprese di ottenere un supporto. Cinque i tipi di aiuti previsti: sovvenzioni dirette fino a 800mila euro per impresa, garanzie statali sotto forma di prestiti bancari, prestiti pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati, uso delle capacità di prestito dalle banche e flessibilità per consentire l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato. I Paesi membri hanno avuto le autorizzazioni a concedere aiuti: il 4 maggio, la Commissione ha approvato l'intervento italiano di 30 milioni di euro per le Pmi e quello di aiuti a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti.

Per favorire l'accesso alla liquidità per le imprese, la Commissione ha stabilito che sono consentite le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitati e l'applicazione di tassi di interesse agevolati. Le garanzie e i prestiti veicolati tramite banche o altri enti finanziari non sono valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato. Alcune modifiche sono state apportate il 13 maggio con la previsione di altre misure temporanee cumulabili con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria.

2**Il Recovery Fund
medicina anti-discordia**

Oltre alla già avviata mobilitazione di tutte le risorse disponibili, è in moto l'approvazione del Recovery Fund, un meccanismo Ue che prevede interventi a fondo perduto per gli Stati più colpiti dall'epidemia e che dovrebbe essere finanziato

da bond comuni europei. Su questo resta l'opposizione dell'Olanda. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il

13 maggio, ha presentato il piano al Parlamento europeo. L'iter è in corso. A questo si affiancherà un Fondo strategico d'investimento per aiutare i privati, mentre è già partita l'azione «Coronavirus Global Response» con una raccolta di fondi da parte di donatori di tutto il mondo (al 13 maggio sono stati raccolti 7,4 miliardi di euro). La Banca europea per gli investimenti, inoltre, ha predisposto un investimento di altri 20 miliardi nelle Pmi, con capitale proprio e con un parziale sostegno del bilancio Ue. Il Fondo europeo per gli investimenti ha già attinto un miliardo dal bilancio Ue e altri 8 miliardi per fornire aiuti alle imprese. Inoltre, i fondi non utilizzati della politica di coesione serviranno per supporti agli indigenti.

3

Cento miliardi contro la disoccupazione

La Commissione ha avviato un nuovo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure, Temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency) e per consentire alle persone di mantenere il posto di lavoro durante la crisi. Sure – scrive la Commissione – arriverà a 100 miliardi di euro di finanziamenti per creare o ampliare i regimi nazionali di riduzione dell'orario di lavoro. Inoltre, il programma sarà utilizzato per i partenariati tra i servizi per l'impiego, le parti sociali e le imprese per facilitare la riqualificazione professionale, specialmente per i lavoratori stagionali. Misure eccezionali saranno adottate per il settore agricolo e alimentare, anche con deroghe temporanee alle norme in materia di concorrenza.

4

Voucher volontari Stop alle restrizioni di viaggio

La Commissione è intervenuta con misure a tutela dei turisti e supporti alle aziende del settore. Sotto il primo profilo, accanto agli orientamenti del 18 marzo sulla corretta

applicazione dei regolamenti Ue sui diritti dei passeggeri, ha adottato, il 13 maggio, la

raccomandazione n. 2020/648 sui buoni offerti come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati per la pandemia. Vettori e operatori hanno scelto per lo più la concessione di voucher, ma la Commissione ha specificato che l'adesione a questi buoni è volontaria, prevedendo che siano coperti anche in caso di insolvenza del vettore o dell'operatore.

Per il supporto alle aziende, Bruxelles ha attivato un pacchetto di raccomandazioni per procedere all'eliminazione graduale delle restrizioni di viaggio. Gli Stati devono agire sulla base di 3 criteri: epidemiologico (secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), di applicazione delle misure di contenimento e altre considerazioni di natura economica e sociale. Il quadro comune per la ripresa graduale con protocolli sanitari specifici per alberghi e strutture ricettive punta soprattutto a garantire l'interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni di tracciamento.

5

Mobilità per alcuni stagionali e corsie verdi per le merci

Se la libera circolazione garantita da Schengen è in una fase di inevitabile stallo, la Commissione ha cercato di garantire, con gli Orientamenti del 30 marzo, la libera circolazione dei lavoratori stagionali nei settori alimentare, dei trasporti e dell'assistenza sanitaria. In questo contesto, l'8 maggio, ha pubblicato le misure per favorire e accelerare il riconoscimento delle qualifiche nel settore medico. La Commissione ha precisato che la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali permette agli Stati membri un approccio più liberale nel trattamento degli operatori sanitari in arrivo anche perché – scrive – le verifiche preventive delle qualifiche dei professionisti non sono obbligatorie e, quindi, gli Stati membri «restano liberi di accelerarle, ridurle o eliminarle». Via libera anche al completamento precoce della loro formazione o ad adattamenti temporanei dei programmi di studio, nel solo rispetto dei requisiti minimi.

Anche per le merci, con gli Orientamenti del 23 marzo, malgrado i blocchi decisi dagli Stati membri, la Commissione ha attivato le corsie verdi («green lanes») per superare «le strozzature ai principali punti di valico delle frontiere interne» e assicurare il flusso di beni

nel mercato interno.

6

L'Antitrust libera la cooperazione contro il Covid

Dal 16 marzo sono cambiate le modalità per lo svolgimento delle verifiche e i termini entro i quali le parti interessate sono tenute a rispondere alle richieste di informazioni della Commissione, con agevolazioni per gli operatori economici stabiliti in regioni particolarmente colpite dall'epidemia. L'8 aprile si è aggiunto il «Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese». Qui la Commissione ha fatto un balzo in avanti prevedendo che per i progetti di cooperazione funzionali a colmare la mancanza di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia, le imprese possano ottenere un'assicurazione scritta di conformità. Con questa nuova misura Bruxelles va incontro alle imprese per fornire rassicurazioni ad hoc, in anticipo, sulla legalità delle iniziative di cooperazione, così liberando le imprese da dubbi e dal rischio di possibili sanzioni (informazioni su <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html>).

7

Appalti in tempi più rapidi e con meno formalità

Nel cercare di conciliare esigenze di rapidità e necessità di evitare violazioni delle norme in un ambito ad alto tasso di fenomeni di corruzione, la Commissione ha pubblicato, il 1° aprile, gli «Orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» con le indicazioni, per le amministrazioni aggiudicatrici, su come acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità e infrastrutture supplementari. Le norme Ue, infatti, prevedono, in casi di urgenza dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice, termini ridotti per la presentazione delle offerte. Per la procedura aperta il termine, infatti, può passare da 35 a 15 giorni e per le procedure ristrette il termine per la presentazione della domanda (fase 1) può essere fissato a 15 giorni

(dai 30 previsti) e per l'offerta a 10 (partendo sempre dai 30 regolari). Ma c'è di più. La Commissione conferma la possibilità di procedure negoziate senza pubblicazione seppure «nella misura strettamente necessaria», per circostanze non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Proprio l'elevato numero di pazienti Covid-19 – osserva la Commissione – è una circostanza imprevedibile che dà il via libera per interventi derogatori rispetto al quadro tradizionale.

8

App di tracciamento: dati alle sanità nazionali


Per la revoca delle misure di contenimento, guidata da un approccio europeo comune per l'impiego delle applicazioni mobili, la Commissione ha individuato le caratteristiche e i requisiti delle app per assicurare il rispetto della legislazione Ue in materia di trattamento dati (Gdpr). Qui Bruxelles ha anche specificato che gli Stati devono intervenire con una legge che sia necessaria, opportuna e proporzionata per il conseguimento di obiettivi specifici. E questo anche nel caso di app facoltative. Per garantire la protezione dei dati la Commissione richiede che i titolari del trattamento dei dati raccolti con le app siano le autorità sanitarie nazionali. Gli Stati membri non dovranno prevedere conseguenze negative per coloro che non intendono scaricare o utilizzare una app e dovranno assicurare che i dati di prossimità siano conservati nel dispositivo della persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE PRIME TRANCHE
 DI FINANZIAMENTI**

**Le risorse
 Una per una
 le misure
 messe in campo**

Le misure economiche adottate dalla Ue per la crisi da Covid-19
 Dati in miliardi



Fonte: Commissione Europea

**Solo Sanità
 Una dote Mes
 da 36 miliardi
 per l'Italia**

● I Paesi Ue potranno ricorrere al Fondo salva-Stati per un totale di 240 miliardi di euro. Ogni Stato potrà accedere a crediti per un importo pari al 2% del Pil 2019, senza le condizioni generalmente fissate. L'Italia, quindi, potrà chiedere fino a 36 miliardi (con restituzione da negoziare: potrebbe essere di 10 anni). I fondi dovranno essere utilizzati, però, solo per le spese sanitarie dirette e indirette legate all'emergenza Covid-19. Entro il 1° giugno saranno fissate le modalità operative.



Ursula von der Leyen.
 Il 27 maggio la presidente della Commissione presenterà la proposta di piano di ricostruzione dell'economia, compreso il Recovery Fund. Il Parlamento europeo ha chiesto un pacchetto di ripresa da 2.000 miliardi di euro



La Commissione. Ha anche acquistato direttamente mascherine distribuibili tra gli stati membri



ONLINE
 Tutti i focus e gli approfondimenti sui finanziamenti europei nella sezione Fondi Ue del sito del Sole ilsole24ore.com




159329

Fondo perduto, aiuti leggeri per le imprese più giovani

DECRETO RILANCIO

INCENTIVI



Le aziende nate nel 2019 non sono tenute a provare la differenza di fatturato

Chi non la dimostra non può calcolare il contributo in percentuale sul calo

Paolo Meneghetti

Il contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi ha creato molte aspettative, ma per applicarlo sarà necessario vagliare alcuni dati passando continuamente dal settore Iva a quello delle imposte dirette.

I soggetti interessati sono di tre tipologie: imprese commerciali, agricole e lavoratori autonomi, a condizione che siano titolari di partita Iva (precisazione rilevante solo per i lavoratori autonomi, visto che negli altri due casi la titolarità di partita Iva è un pre-requisito).

Tra questi ve ne sono alcuni che, per esplicita previsione normativa, non hanno diritto al contributo: i soggetti cessati al 31 marzo 2020 (quindi, per esempio, un'impresa che abbia cessato l'attività ad aprile 2020, prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio, ha comunque diritto al contributo), gli enti pubblici, gli intermedia-

ri finanziari e coloro che hanno diritto alle indennità, come i lavoratori dello spettacolo e i professionisti con o senza un'autonoma cassa di previdenza.

Va inoltre verificato il limite massimo di ricavi o compensi prodotti nel 2019, il cui ammontare non può superare i 5 milioni di euro (per i titolari di reddito agrario il perimetro normativo è l'articolo 32 del Tuir).

Il nodo dei beneficiari

Qui cominciano a emergere alcune criticità. I soggetti che potenzialmente avrebbero diritto alle indennità previste dagli articoli 28, 38 e 44 del Dl 18/20, se sono stati esclusi da questi bonus perché non hanno i requisiti richiesti dalle norme, dovrebbero poter accedere al contributo a fondo perduto. Pensiamo a un professionista privo di cassa di previdenza, che sia titolare di un trattamento pensionistico; oppure a un professionista con cassa di previdenza autonoma, che però abbia avuto nel 2018 un reddito superiore a 50mila euro: in entrambi i casi, a fronte della riduzione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, il contributo dovrebbe spettare.

Elemento fondamentale da verificare è la riduzione di fatturato o di corrispettivi tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, che dev'essere almeno di un terzo. Il confronto fa riferimento all'accezione Iva (fatturato) e non alle imposte sui redditi, con specifico richiamo alla data di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 6 del Dpr 633/72.

Il calcolo dei contributi

Il dato della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 è fondamentale anche per calcolare concretamente il contributo. Infatti, sulla differenza si applica l'aliquota del 20%,

15% o 10%, a seconda che l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 (e qui si torna a un'accezione da imposte dirette) non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

Sul punto emerge un'ulteriore criticità, se si pensa al caso delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 e a quelle che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza per Covid-19.

Per queste imprese, per cui non rileva la riduzione di fatturato, come si esegue il calcolo? Pensiamo a una società costituita a novembre 2019, che non presenta alcun dato per il mese di aprile 2019: in tal caso, l'unica soluzione praticabile sembra essere quella di applicare la misura minima di mille euro per le persone fisiche e 2mila per gli altri soggetti.

Gestione contabile e fiscale

Dal punto di vista contabile e reddituale, il contributo va classificato tra quelli in conto esercizio (al riguardo il principio contabile Oic 12 cita espressamente i contributi spettanti in relazione a fatti eccezionali, quali calamità eccetera); e va allocato alla voce A5 del conto economico, rispettando il principio di competenza.

Dal punto di vista fiscale, i contributi si considerano ricavi ex articolo 85, comma 1, lettera h), del Tuir, che tuttavia non partecipano alla formazione dell'imponibile reddituale, né del valore della produzione, come stabilisce l'articolo 28, comma 7, del decreto Rilancio. Ciò comporta, per le società di capitali, che essi saranno esclusi dal calcolo del Rol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto la lente

1

LE IMPRESE «GIOVANI»

Requisiti ridotti

Le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 non devono valutare il requisito della differenza del fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

Ciò porta a ritenere che il contributo spetti in base alla soglia minima (pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti). Salvo poter dimostrare una flessione effettiva del fatturato nei due mesi citati: nel qual caso, si dovrebbe tornare al calcolo standard.

2

I COMMERCianti

Indennità cumulabile

Per le imprese individuali che svolgono attività artigianali o commerciali con regolare iscrizione previdenziale Inps (Assicurazione generale obbligatoria), la percezione dell'indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ostacola la anche quella del contributo a fondo perduto. Purché naturalmente ricorrano le condizioni di flessione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2019.

3

I PROFESSIONISTI

Indennità alternativa

Per valutare se hanno diritto al contributo, i professionisti devono anzitutto controllare se hanno diritto alla percezione delle indennità previste da decreto "cura Italia" (Dl 18/2020).


Se la risposta è negativa, allora potranno ottenere il contributo a fondo perduto, sempre applicando il calcolo sulla riduzione di fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

4

GLI ACCREDITI

Conto del beneficiario

Il contributo viene corrisposto direttamente dall'agenzia delle Entrate, sulla base dell'istanza inoltrata telematicamente dal contribuente, mediante accredito su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario. Ciò sembra escludere la possibilità di indicare l'Iban di un conto corrente intestato a un soggetto diverso da chi fruisce il contributo.



Imprese, aperture a rischio

L'adozione di tutti i protocolli previsti in materia di Covid non mette gli imprenditori al sicuro da imputazioni penali nel caso di infezioni

Riaperture aziendali ad alto rischio: datori di lavoro in allarme perché temono pesanti sanzioni penali nel caso in cui un loro dipendente si ammali di Covid-19. E attenzione, perché a essere preoccupati non sono solo i negligenti, ma anche i datori «virtuosi» che abbiano puntualmente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 dettate dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020: infatti, in caso di lavoratore contagiato, l'imprenditore rischia di trovarsi automaticamente intrappolato nelle insidiose morsa di un procedimento penale. A evidenziarlo sono i Consulenti del lavoro, attraverso un approfondimento pubblicato il 12 maggio dalla Fondazione Studi che evidenzia l'opportunità di un scudo penale.

Loconte-Mentasti da pag. 10

Se un lavoratore si ammala si può essere chiamati a rispondere anche per omicidio

Contagi, la riapertura è ad alto rischio per il datore di lavoro

Pagine a cura

DI STEFANO LOCENTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Riaperture aziendali ad alto rischio: datori di lavoro in allarme perché temono pesanti sanzioni penali nel caso in cui un loro dipendente si ammali di Covid-19. E attenzione, perché a essere preoccupati non sono solo i negligenti, ma anche i datori «virtuosi» che abbiano puntualmente posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 dettate dai protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020: infatti, in caso di lavoratore contagiato, l'imprenditore rischia di trovarsi automaticamente intrappolato nelle insidiose morsa di un procedimento penale. A evidenziarlo sono i Consulenti del lavoro, attraverso un approfondimento pubblicato il 12 maggio dalla Fondazione Studi che evidenzia l'opportunità di un scudo penale.

E se è indubbio che il rischio, come puntualizza-

to anche nei giorni scorsi dall'Inail, si risolverà in un'archiviazione laddove venga esclusa la responsabilità del datore, altrettanto sicuro è che quest'ultimo dovrà comunque passare per la spesso non celere fase delle indagini e magari anche per un provvedimento di sequestro.

La posizione di garanzia del datore. Quello degli obblighi di sicurezza che gravano sull'imprenditore e datore di lavoro è tema che è stato oggetto, negli ultimi anni, di una pluralità di interventi normativi con i quali il legislatore ha voluto fornire una garanzia al lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro.

Ciò comportava già, prima dell'emergenza Covid-19, oneri rigorosi e stringenti in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonché a provvedere, tra l'altro, all'adeguata formazione del personale.

L'attivazione delle imprese in tal senso trova il suo fonda-

mento normativo sia nell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) che nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs n. 81/2008). Ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve infatti «adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», e dunque impedire non solo i rischi correlati alla concreta mansione svolta, ma tutti quelli per la salute e la sicurezza. Inoltre, il predetto T.u. esplicita l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. rischio biologico.

L'equiparazione di contagio e infortunio. Se dunque già sul datore incombe una posizione di garanzia, tale responsabilità nella attuale situazione assume connotati peculiari.

La diffusione del Covid-19 ha comportato infatti l'emissione di svariati provvedimenti, tra cui merita primaria attenzione il dl n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, più

noto come decreto Cura Italia, che prevedendo espressamente all'art. 42 che «nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail», individua e definisce il contagio sul lavoro come infortunio, con la conseguente responsabilità del datore di lavoro laddove sia imputabile al mancato rispetto da parte sua dei protocolli e delle misure di contenimento.

A tale proposito, in data 3 aprile 2020, l'Inail ha emanato una circolare, con la quale ha spiegato che la suddetta disposizione « chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo Coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail ». L'Istituto ha, pertanto, riconosciuto che «i casi di infezione da nuovo Coronavirus» sono da inquadrare nell'ambito delle «malattie infettive e parassitarie»

e, come tali, riconducibili alla categoria degli «infortuni sul lavoro».

I protocolli di sicurezza e la sorveglianza sanitaria. A questo quadro si aggiungono i provvedimenti che, perseguendo l'obiettivo specifico di salvaguardare lo stato di salute dei lavoratori, richiamano i Protocolli condivisi in base ai quali il governo e le parti sociali hanno individuato le misure sanitarie e informative che i datori di lavoro devono adottare e i dipendenti rispettare, al fine di mettere in sicurezza, eliminare e prevenire il contagio nei luoghi di lavoro.

Così si è espresso il dpcm del 26 aprile scorso, che prevede testualmente che la mancata attuazione dei Protocolli, così da non assicurare adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di lavoro per tutti i lavoratori di sicurezza.

Inoltre, il nuovo dl Rilancio, all'art. 88, impone, nel testo fin qui esaminato, ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commer-

I rischi penali dell'imprenditore in caso di contagio da Covid-19

Le disposizioni pre-Covid a fondamento della posizione di garanzia e della responsabilità del datore

Le disposizioni, gli obblighi e il quadro sanzionatorio previsti dai provvedimenti emergenziali

- **Art. 2087 c.c. riguardante la «Tutela delle condizioni di lavoro»** che prevede che il datore di lavoro deve «adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
- **Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs n. 81/2008)** che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal rischio biologico
- **DI 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27** che prevedendo all'art. 42 che «nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail», individua e definisce il contagio sul lavoro come infortunio
- **DI 25 marzo 2020, n. 19**, che prevede per la violazione delle misure di contenimento sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro e quella accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni
- **Circolare Inail del 3 aprile 2020** che precisa che «i casi di infezione da nuovo Coronavirus» sono da inquadrare nell'ambito delle «malattie infettive e parassitarie» e, come tali, riconducibili alla categoria degli «infortuni sul lavoro»
- **Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali** che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- **Dpcm del 26 aprile 2020** che prevede che la mancata attuazione dei protocolli, così da non assicurare adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
- **Circolare del Ministero dell'interno del 2 maggio 2020** che chiarisce che il suddetto Dpcm qualifica le prescrizioni dei protocolli come misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto di 19/2020, salvo che il fatto contestato costituisca reato
- **DI Rilancio** che impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

Locali sequestrabili. Anche ai virtuosi

ziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia Covid-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale (che ha origine dall'emergenza sanitaria Covid-19) può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Le contravvenzioni previste dal T.u. Sicurezza. Altresì, con circolare del 2 maggio scorso, il ministero dell'interno ha precisato come il dpcm del 26 aprile, nel fare esplicita menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal d.l. n. 19/2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal dlgs n. 81/2008.

La colpa specifica del da-

tore potrebbe quindi essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del dlgs n. 81/08, quali l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Rspg e il medico competente; di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché l'uso dei mezzi di protezione a loro disposizione; e ancora di informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni adottate.

La violazione dei suddetti doveri integra già di per sé, e quindi a prescindere dal contagio del lavoratore, plurime fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, con la conseguenza di ripercussioni economiche consistenti.

I reati di lesioni e omicidio colposi. Inoltre, in caso di contagio da Covid-19 di un dipendente, da cui ne derivi la malattia o addirittura la morte, il datore di lavoro potrebbe incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi-gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con pene che nel caso di decesso del la-

voratore toccano i sette anni di reclusione.

Ancora, poiché le lesioni e l'omicidio rientrano nel catalogo dei delitti presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al dlgs n. 231/2001, potranno trovare applicazioni pesanti sanzioni pecuniarie (fino a un milione e mezzo di euro in caso di morte del lavoratore) nonché interdittive e la confisca del profitto del reato, ogniquale volta il contagio da avviene nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria e venga accertato che si sia verificato per colpa di soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (quali Cda, Ad, dirigenti, preposti) o siano da questi diretti o vigilati, nonché l'illecito abbia procurato all'ente un vantaggio (anche in termini di risparmio di spesa per il mancato acquisto di Dpi o di tempo per la non adozione di precauzioni che avrebbe rallentato produzione).

L'accertamento del reato e il datore «virtuoso». Ciò detto, è pur vero che, per l'applicabilità dei suddetti reati, si dovrà accertare non solo la violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste

nella normativa emergenziale o all'interno del dlgs n. 81/2008, ma anche che il contagio del dipendente sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro e la sussistenza del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e il contagio verificatosi.

Tuttavia, al contempo, non si può trascurare che la mancata attuazione delle misure rappresenta una «presunzione», sia pure non assoluta, di colpevolezza in capo al datore di lavoro.

È, infatti, granitico sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui è

La mancata attuazione delle misure rappresenta una «presunzione», sia pure non assoluta, di colpevolezza in capo al datore di lavoro: sul punto, l'orientamento della Cassazione è granitico

da ritenere responsabile il datore di lavoro che, in caso di infortunio sul lavoro, non sia in grado di dimostrare di avere adottato i sistemi idonei e indispensabili a prevenire l'evento lesivo.

Inoltre, anche se il datore di lavoro «virtuoso», una volta sottoposto a indagini, avrà la possibilità di dimostrare di avere fatto tutto quello che poteva e doveva fare in osservanza delle pre-

scrizioni normative e andare così esente da sanzioni (puntuale valutazione giunta anche dall'Inail i giorni scorsi), è tuttavia da mettere in conto che prima dovrà passare sotto le forche caudine del procedimento penale, conservando lo status di indagato per tutto il tempo, spesso non celere, delle indagini preliminari, nonché potendo essere anche destinatario di provvedimenti di sequestro. La notizia di un «caso di infezione» di un lavoratore determinerà infatti l'avvio di accertamenti da parte dell'Inail e la contestuale comunicazione alla

procura della repubblica potrà dare l'avvio a un procedimento. Non è, inoltre, da escludere l'eventualità che l'attività procedente disponga il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dei locali in cui viene svolta l'attività lavorativa non soltanto a fini sanitari, ma anche per scongiurare di protrarre le conseguenze del reato; come non costituisce ipotesi remota un sequestro a fine probatorio ex art. 253 c.p.p.

Per questo, tra timori e incertezza a riaprire manifestate dagli imprenditori, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha suggerito l'opportunità di uno scudo penale per i datori che investono nella sicurezza.

— © Riproduzione riservata —

I rischi penali dell'imprenditore in caso di contagio da Covid-19

Cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta le prescrizioni e non adotta le dovute misure di contenimento

- Sanzioni amministrative previste dal dl 19/2020
- Sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza di cui al Dpcm 26 aprile
- Sanzioni penali di cui al T.u. Salute e Sicurezza sul Lavoro

E in caso di contagio di un dipendente?

- lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590, comma 3 c.p.), punite con la reclusione fino a 3 mesi o la multa fino a 309 euro
- nonché, se gravi (quando la persona è in pericolo di vita, o la durata della malattia superi i quaranta giorni), punite con la reclusione da 3 mesi a un anno mesi o la multa da 500 a 2.000 euro
- se gravissime (laddove dal contagio derivi una patologia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola), punite con la reclusione da 1 a 3 anni
- omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589, comma 2 c.p.), punito con la reclusione da 2 a 7 anni

Cosa bisogna provare in sede processuale

- La violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste nella normativa emergenziale o all'interno del dlgs 81/2008
- che il contagio sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro a carico di un dipendente
- la sussistenza del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e il contagio verificatosi

I rischi penali per la stessa impresa nel caso di contagio del dipendente

- Responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al art. 25-septies dlgs 231/2001 se l'illecito ha procurato alla società un vantaggio o minori oneri e spese
- Sanzioni pecuniarie in caso di lesioni del lavoratore, da 25.800 a 387.250 euro, in caso di morte del lavoratore, da 64.500 a 1.549.370 euro
- Sanzioni interdittive e specificamente interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Confisca del profitto (anche in termini di risparmio)

Accesso alle agevolazioni in base al fatturato delle imprese. Resto al Sud potenziato

Ristoro o rilancio: contributi a fondo perduto a doppia via

Pagine a cura
di **ROBERTO LENZI**

Contributi a fondo perduto per il ristoro dei danni subiti a seguito dell'emergenza Covid-19, ma anche contributi a fondo perduto per rilanciare l'attività in ottica internazionale. Questi sono i pilastri del decreto legge «Rilancio» in materia di incentivi a fondo perduto alle imprese, la cui operatività dovrebbe essere messa in campo nel giro di breve.

Contributo a fondo perduto per il ristoro dei danni. Il contributo a fondo perduto compensa il fatturato mancato dalle imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro. Ma l'agevolazione è modulata a seconda del fatturato.

Le imprese con fatturato fino a 400 mila euro ricevono il 20% di indennizzo per il mancato guadagno rispetto al fatturato del mese di aprile dell'anno precedente.

Le imprese con fatturato da uno a 5 milioni di euro ricevono solo il 10%. Le altre, nel mezzo, il 15%.

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19».

Il contributo a fondo perduto è concesso, però, solo considerando il calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Quindi, il riferimento è solo a questo mese e la prima condizione è che il richiedente abbia un calo del

Gli strumenti in campo

- Contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19
- Potenziamento delle agevolazioni per l'internazionalizzazione gestite da Simest
- Incremento del credito d'imposta R&S per le imprese del sud
- Contributo a fondo perduto aggiuntivo per i beneficiari di «Resto al Sud»

fatturato che lo porta a un valore inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il decreto fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra il mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale, come visto, cambia a seconda del fatturato dell'impresa.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale

dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Simest, aiuti fuori dal «de minimis». Le agevolazioni previste dal fondo «Legge 394», rivolte a sostenere i programmi di internazionalizzazione delle imprese,

L'istanza può essere presentata per conto del soggetto interessato anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica

saranno potenziate sia grazie all'affiancamento di un contributo a fondo perduto rispetto al normale finanziamento a tasso agevolato, ma anche grazie al superamento del limite di applicazione del regime «de minimis». Queste novità sono accompagnate da un sostanzioso rifinanziamento delle misure.

«Resto al Sud» potenziato per far fronte all'emergenza sanitaria.

L'incentivo viene introdotto al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud», nonché per sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.

I fruitori dell'incentivo possono accedere a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale.

Ammonta invece a 10 mila euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40 mila euro l'agevolazione per ogni impresa.

Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono aver completato il programma di spesa finanziato e devono essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni. Devono avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore a seguito dello svolgimento delle verifiche ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

© Riproduzione riservata

Mezzogiorno, credito d'imposta R&S maggiorato

Aumentano gli incentivi per rendere più efficace l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per questo, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.

Sale la percentuale di aiuto dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro. Ancora maggiore

l'incentivo, che passa dal 12 al 45%, per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:

- **ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- **sviluppo sperimentale:** l'acquisi-

zione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali

che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti), strumentazioni e attrezzature, costi relativi a immobili e terreni, costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti, spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

© Riproduzione riservata

COME ACCEDERE AGLI AIUTI/8 I chiarimenti del fondo: nuova definizione per le mid cap

Garanzia, benefici cumulabili

Si può usufruire di più regimi. Microcredito a 50 mila €

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Il fondo di garanzia apre a tutte le tipologie di aiuti. Non solo le imprese possono richiedere la garanzia del fondo utilizzando più banche, ma possono farlo anche utilizzando diversi regimi di aiuto. Gli aiuti sotto forma di garanzia sono concessi sia per il microcredito, che sale a 40 mila euro, sia a beneficio delle imprese mid cap fino a 499 dipendenti. Una volta terminata la possibilità di utilizzare l'aiuto temporaneo, le imprese possono comunque utilizzare quello messo a disposizione ai sensi del regime de minimis. Questo emerge dalla lettura delle Faq pubblicate l'11 maggio 2020 sul sito www.fondidigaranzia.it. Il gestore, rispondendo a una specifica domanda, conferma la fattibilità di accesso a più regimi e riporta l'esempio presente in tabella.

Microcredito a 40 mila euro. Sulle operazioni di microcredito sale da 25 mila a 40 mila euro il massimale di finanziamento. Fino al 31 dicembre 2020, le imprese e i professionisti costituiti da non più di 5 anni potranno richiedere un microcredito fino a 40 mila euro (il limite, in precedenza, era di 25 mila euro) con garanzia gratuita fino all'80%. Rispettando alcune particolari condizioni, il microcredito può salire di ulteriori 10 mila euro fino ad arrivare a 50 mila euro. I finanziamenti devono esse-

L'esempio sul cumulo dei regimi

Impresa ABC Srl (Per semplificare, si ipotizza che l'impresa ha depositato il bilancio 2019 e non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al fabbisogno di liquidità prospettico)

- Importo ricavi 2019 = 200.000 euro
- Spese per il personale 2019 = 25.000 euro

Operazioni accessibili:

- Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del Dl Liquidità = 25.000 euro
- Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del Dl Liquidità = 50.000 euro
- Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal Dl Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti = 75.000 euro
- Oltre i 75.000 euro, si potrà accedere al Fondo con coperture all'80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento del de minimis o del Regolamento Ue 651/2014

re finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

Nuove interpretazioni sulle mid cap. Rispondendo alla specifica domanda sulla modalità di calcolo del numero di dipendenti di una mid cap, in particolare al dubbio se nel calcolo del numero dei dipendenti l'impresa debba o meno tener conto di

eventuali imprese associate e/o collegate, il gestore del fondo tiene un'impostazione coerente con il modello di domanda predisposto, il quale già faceva presagire questa posizione come anticipato da *Italia Oggi* del 7/5/2020. Ma la conferma chiarisce ogni dubbio: «Si definisce mid cap un'impresa diversa da una pmi, che presenta un numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di mid cap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di pmi e pertanto nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere

conto di eventuali imprese collegate e/o associate». Il gestore specifica anche che il numero dei dipendenti non viene calcolato in Ula, ossia come numero medio nell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, ma il numero dei dipendenti dell'impresa beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta. Anche in questo caso, fa un esempio illuminante. Tratta il caso di un'impresa che presenta i seguenti dati: totale di bilancio euro 2.000.000, fatturato euro 3.500.000, dipendenti n.10 ed è controllata al 90% da una grande impresa. In questo caso, in qualità di mid cap è ammissibile alla garanzia del fondo.

Chiarimenti sulla documentazione fiscale. Il fondo specifica che, qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019, l'impresa può fare riferimento al dato del bilancio approvato ma non ancora depositato. Nel caso in cui non sia disponibile nemmeno un bilancio approvato, l'impresa potrà fare riferimento a un prospetto contabile elaborato in funzione dell'accesso alla garanzia. Se la dichiarazione dei redditi non è stata ancora trasmessa all'Agenzia delle entrate, la stessa potrà comunque essere utilizzata per il rilevamento del fatturato purché ci sia un impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione. Se anche tale impegno non fosse disponibile, l'impresa potrà fare riferimento, anche in questo caso, a un prospetto contabile.

Come determinare la spesa salariale. Ai fini del calcolo dei limiti per l'accesso alle garanzie, la spesa salariale viene definita con riferimento al totale delle voci del conto economico che fanno riferimento alle spese del personale, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono.

Sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

— © Riproduzione riservata —

LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE

Soglia del 25% determinabile solo dal modello Redditi

Domanda. Per determinare la soglia massima del 25% dei ricavi prevista per l'accesso alle misure di liquidità posso far riferimenti alla dichiarazione Iva? GL

Risposta. La soglia del 25% dei ricavi è determinabile esclusivamente con riferimento al modello Redditi, pertanto non è possibile utilizzare il modello Iva in sua sostituzione.

D. Siamo una nuova impresa, come possiamo comprovare il livello di ricavi per accedere al fondo di garanzia? FR

R. Nel panorama delle nuove imprese sono possibili varie casistiche. Nel caso di impresa costituita e avviata nel corso del 2019, la stessa potrà autocertificare solo i ricavi dell'esercizio 2019. Nel caso, invece, di impresa costituita e avviata 2020, potrà autocertificare i ricavi conseguiti tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui l'impresa non abbia ancora conseguito ricavi, va specificato che non potrà accedere

al finanziamento fino a 25 mila euro coperto dal 100% di garanzia, ma potrà comunque inoltrare richiesta di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo con copertura al 90% oppure ai sensi del Regolamento de minimis o Regolamento Ue 651/2014 con copertura all'80%. Potrà anche fare richiesta per il microcredito fino a 40 mila euro

D. Vorrei accedere alla moratoria su un mutuo in essere. Questo potrebbe macchiare la mia storia creditizia e crearmi problemi in futuro? AA

R. La Banca d'Italia, con propria comunicazione del 23 marzo 2020, ha fornito agli intermediari finanziari e alle banche specifiche indicazioni sull'adesione alle «moratorie» previste sia dal decreto legge «Cura Italia» che da analoghe disposizioni normative e accordi. In particolare, la Banca d'Italia ha chiaramente precisato che non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate

sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. Tuttavia, va detto che chi accede alla moratoria non ha comunque diritto alla cancellazione di un'eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente alla concessione della moratoria. Inoltre, in relazione alla Centrale dei Rischi, la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un «cattivo pagatore». Tenga presente che possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che, alla data della richiesta, non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti e, quindi, risultano clienti «in bonis». Se la sua banca dovesse segnalare erroneamente a seguito di richiesta di moratoria, potrà intanto chiedere gratuitamente l'accesso ai dati presenti in Centrale dei Rischi rivolgendosi direttamente alla Banca d'Italia. Successivamente,

se dovesse registrare un'errata segnalazione, potrà chiedere direttamente all'istituto responsabile della segnalazione la correzione dei dati. L'accesso ai propri dati è possibile attraverso la piattaforma Servizi online disponibile sul sito internet di Banca d'Italia all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/>. A margine, inoltre, le segnalò che la Banca d'Italia ha attivato un nuovo canale dedicato al pubblico raggiungibile tramite il numero verde 800 196969 in cui fornisce informazioni sulle misure governative sull'emergenza Covid-19 a sostegno di famiglie e imprese attinenti alle relazioni tra banche e clienti.

— © Riproduzione riservata —

Risposte a cura di Roberto Lenzi, studio RM. I lettori possono inviare i loro quesiti a online@studiorim.it

Pagamenti digitali. Spetterà un credito d'imposta del 30% sulle commissioni bancarie
 Contante utilizzabile solo sotto i 2mila euro

Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all'uso del Pos

**Alessandro Mastromatteo
 Benedetto Santacroce**

Per i professionisti impegnati nel processo di dematerializzazione dei propri studi si avvicina un'altra tappa. Dal 1° luglio prossimo, infatti, potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate.

Con la stessa decorrenza viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l'utilizzo del contante, in previsione dell'ulteriore abbattimento, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.

Questi due elementi, di per sé, dovrebbero costituire o quantomeno rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell'attività professionale, che riguarda anche la parte dei pagamenti elettronici: il tutto a prescindere dal fatto che non è prevista alcuna sanzione se non si garantisce al cliente la possibilità di pagare con strumenti tracciabili.

Il credito d'imposta

Installare un Pos e ricevere pagamenti elettronici tramite carte di debito o di credito o prepagate comporta il pagamento di commissioni agli intermediari. Per favorire l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l'articolo 22 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 1° luglio prossimo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali, mentre l'obbligo di ricevere pagamenti elettronici - stabilito dall'articolo 15, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo-bis) - non contiene una analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.

Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare

superiore a 400mila euro. Attenzione perché la stessa soglia si applica anche agli studi professionali e non solo ai professionisti che esercitano l'attività singolarmente.

Come calcolare il credito

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari (si veda anche l'articolo a fianco).

Più in dettaglio, secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d'Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 111 del 30 aprile - i professionisti che abbiano stipulato un apposito contratto di convenzionamento per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, si vedranno recapitare nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell'online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del cre-

dito spettante.

Le comunicazioni saranno trasmesse dagli intermediari entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili. Verrà ricevuto l'elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferimento, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, e un

prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 181301/2020 i professionisti, quando abbiano utilizzato il credito di imposta, dovranno conservare la relativa documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.

Come utilizzare il credito

Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.

6 RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MODALITÀ DI ACCESSO

La soglia del contante

Dal 1° luglio la soglia per l'utilizzo del contante viene ridotta a 1.999,99 euro; e, in contemporanea, per i pagamenti ricevuti dai professionisti con moneta elettronica dai consumatori finali matura un credito di imposta sul costo delle commissioni sopportate

L'obbligo del Pos

Per professionisti e studi associati risale al giugno 2014 l'obbligo di garantire ai propri clienti la possibilità di effettuare pagamenti anche utilizzando carte di credito e carte di debito. L'obbligo dovrebbe riguardare anche l'utilizzo di carte prepagate considerando come il credito di imposta viene riconosciuto anche

sulle relative commissioni oltre che su altri strumenti tracciabili

Pos - Point of sale

Si tratta di un terminale di pagamento elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica (carte di credito, di debito o prepagate). Oltre al Pos tradizionale connesso tramite linea telefonica, esistono sul mercato soluzioni diverse quali Pos cordless, Pos Gsm/Gprs e Pos virtuali

Il credito d'imposta

A favore dei professionisti singoli o studi associati con ricavi inferiori ai 400mila euro è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle

commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari per pagamenti ricevuti da consumatori finali. Verrà a tal fine ricevuta telematicamente un'apposita comunicazione, a mezzo Pec o sul proprio home banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento con l'indicazione puntuale delle commissioni addebitate a fronte di pagamenti tracciabili da parte di consumatori finali. Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2mila euro

Nuova soglia

Dal primo luglio 2020 stop al contante per pagamenti oltre i 1.999,99 euro



Le informazioni trasmesse

La tecnologia rende visibili al Fisco le somme incassate mese per mese

Anche l'Agenzia delle entrate riceverà dai prestatori di servizi le informazioni sulle transazioni effettuate a favore di esercenti e professionisti utilizzando strumenti tracciabili di pagamento: termini, modalità e contenuto delle comunicazioni relative ai sistemi di pagamento elettronico tracciabili sono contenuti nel provvedimento direttoriale 181301 del 29 aprile scorso.

I dati acquisiti dal Fisco non saranno trattati solamente per realizzare le attività di controllo e verifica sull'utilizzo del credito spettante, in quanto contenenti in dettaglio l'importo riconducibile agli acquisti effettuati da consumatori finali, ma verranno utilizzati anche per effettuare le analisi di qualità dei dati e del rischio dei contribuenti.

La tracciabilità dei pagamenti, assicurata dagli strumenti elettronici, agevola e favorisce gli incroci di informazioni e di dati grazie anche al for-

mato strutturato delle comunicazioni che gli operatori dovranno trasmettere attraverso il Sid (Sistema di interscambio dati). La periodicità di invio è analoga a quella stabilita da Banca d'Italia per trasmettere le informazioni a esercenti e professionisti, e cioè entro il 20° giorno successivo al periodo di riferimento.

Va precisato come all'obbligo di ricevere pagamenti con strumenti tracciabili non corrisponde, in caso di mancato rispetto, alcuna sanzione. La norma di riferimento (articolo 15, comma 4 del decreto legge 179/2012) impone infatti sin dal 30 giugno 2014 ai soggetti che effettuano l'attività di prestazione di servizi, anche professionali, nonché la vendita di prodotti, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Un obbligo che non trova applicazione solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

La norma è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi integrativi

e modificativi. Da ultimo, l'articolo 23 del decreto legge fiscale 124 del 2019 aveva introdotto una specifica sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, in caso di mancata accettazione del pagamento con carte. In sede di conversione del Dl, però, la disposizione è stata soppressa.

Considerazioni di opportunità, quali il riconoscimento di un credito di imposta sulle commissioni pagate sebbene limitatamente ai pagamenti ricevuti da consumatori finali, così come vincoli derivanti da altri adempimenti e divieti, quali la riduzione progressiva della soglia del contante, dovrebbero però di per sé costituire o quantomeno rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell'attività professionale.

—A. Ma.

—B. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine giugno, 29 miliardi di tasse

Bollino rosso con il fisco. Irpef, Ires e cedolare affitti confermate per il 30 valgono 11,7 miliardi di saldo e 17,2 di acconto. Sovraccarico sui professionisti tra calcoli, bilanci e Isa

Con il decreto Rilancio varato mercoledì scorso il Governo ha cancellato l'Irap dovuta a fine giugno. Resta tuttavia immutato l'appuntamento con il Fisco del 30 giugno, quando scadono il saldo 2019 delle imposte dirette e il primo acconto 2020. Considerando Irpef, Ires e cedolare secca sugli affitti, si può stimare che restino da versare circa 11,7 miliardi di saldo e 17,2 di acconto, per un totale di quasi 29. Professionisti sotto pressione per l'accavallarsi di calcoli delle imposte, chiusura dei bilanci e Isa.

Dell'Oste, Deotto, Lovecchio e Parente — a pag. 4

TRA RIAPERTURE E CRISI

Le prossime scadenze

Da valutare l'impatto del calcolo con il metodo previsionale e dei crediti compensati. Rischio ingorgo anche per i professionisti tra dichiarazione Iva, bilanci e software Isa

Ires, Irpef e cedolare di fine giugno: senza proroga un conto da 29 miliardi

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

L'allarme non è ancora partito, ma molte imprese e professionisti guardano già a quella che può diventare la prossima emergenza: l'appuntamento con il Fisco del 30 giugno, quando scadono il saldo 2019 delle imposte dirette e il primo acconto 2020.

Il Governo con il decreto Rilancio varato mercoledì scorso ha cancellato l'Irap dovuta a fine giugno. Considerando Irpef, Ires e cedolare secca sugli affitti, si può stimare che restino da versare circa 11,7 miliardi di saldo e 17,2 di acconto, per un totale di quasi 29.

La preoccupazione si percepisce sui social network e si sente nell'attività quotidiana. Per le aziende, c'è il timore di non avere liquidità a sufficienza. Per i professionisti, si aggiunge la difficoltà di dover gestire il calcolo dei tributi nello stesso periodo in cui vanno approvati i bilanci (con la proroga a 180 giorni e spesso in videoconferenza) e predisposta la dichiarazione annuale Iva (anch'essa rinviata e in scadenza al 30 giugno).

Acconti e metodo previsionale

Al di là dell'intervento sull'Irap, per il momento l'unica misura specifica che guarda alla scadenza del 30 giugno è la possibilità - introdotta dal decreto Liquidità - di ricalcolare l'acconto con il metodo "previsionale", con un minor rischio di incappare in sanzioni. In pratica, non sarà sanzionato chi verserà almeno l'80% dell'acconto che poi si rivelerà effettivamente dovuto in base al

giro d'affari dell'anno. Il problema è che per molte imprese, in questo momento, è impossibile fare previsioni su quella che in gergo si chiama «evoluzione prevedibile della gestione».

Le stime circolate nelle scorse settimane sono diverse, ma tutte molto negative. Le ultime, diffuse venerdì scorso dal Centro studi di Confindustria, indicano un -9,6% del prodotto interno lordo italiano nel 2020. Proiettando questa percentuale sul primo acconto, si avrebbe una riduzione di gettito di 1,65 miliardi.

La possibilità del metodo previsionale, tra l'altro, riguarda anche i privati, e non solo le aziende. Basta pensare ai proprietari di immobili locati - brevi e lunghi, abitati e non - che hanno già visto sfumare gli introiti della stagione per la crisi innescata dal Covid-19.

Per il saldo, invece, ad oggi non ci sono rimedi. Neppure per le 18.600 società che il fisco considera di comodo (dato 2017, l'ultimo disponibile) e che sono tenute a pagare un'aliquota Ires maggiorata. Oltretutto l'attribuzione della qualifica di società non operativa è legata a coefficienti di redditività ormai fuori mercato. Tra gli emendamenti al decreto "cura Italia" aveva fatto capolino la disattivazione del regime di comodo, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Il mercato dei crediti d'imposta

In vista del 30 giugno ci sono altre due variabili da considerare. La prima, già nota: l'aumento da 700mila a un milione di euro della soglia per le compensazioni. Previsto dal decreto Rilancio, aiuterà alcuni contribuenti a pagare con "moneta fiscale".

La seconda variabile è, per ora, difficile da stimare, e sono i crediti d'imposta. Gli ultimi decreti

ne creano moltissimi (su affitti commerciali, spese di sanificazione, spese per la riapertura, bonus edilizi) e li rendono liberamente trasferibili. Al momento, però, il quadro delle regole non è ancora completo. Né si può ipotizzare il "prezzo" al quale i *tax credit* potranno essere ceduti dalle imprese che, pur avendoli maturati, non hanno imponibile.

Software Isa e ipotesi rinvio

Da più parti si comincia a chiedere un rinvio al 30 settembre, come accadde l'anno scorso a causa

del rilascio tardivo del software Isa (arrivato solo a metà giugno). Proprio in virtù della proroga, furono versati a settembre 4,9 miliardi di Irpef e 3,3 di Ires.

Quest'anno le Entrate hanno varato il provvedimento sul regime premiale il 30 aprile, così da rispettare i 60 giorni di "salvaguardia" richiesti dallo Statuto del contribuente. Mentre la prima release del software è stata resa disponibile il 4 maggio. Tutt'altra tempistica, quindi. Ma anche tutt'altra situazione, in generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DATE CHIAVE

30 giugno
 Saldo e primo acconto in agenda


● È la data per l'autoliquidazione Irpef, Ires e delle altre imposte dirette. L'anno scorso fu rinviata a fine settembre, anche alla luce del ritardo nel rilascio del software Isa

16 settembre
 Alla cassa per le tasse sospese

● È la data alla quale il decreto Rilancio sposta il pagamento dei tributi sospesi per le mensilità di marzo, aprile e maggio (ritenute Irpef e altre imposte congelate dai Dl cura Italia e Liquidità)

LE CIFRE IN GIOCO

Gli incassi attesi con versamenti estivi d'imposta. Importi in milioni di euro



Fonte: elaborazioni su dati entrate tributarie Mef



Irap cancellata, non rinviata. Il ministero guidato da Roberto Gualtieri ha chiarito nella serata di giovedì scorso che il saldo Irap 2019 e il primo acconto 2020 saranno cancellati con il decreto Rilancio



VERSAMENTI E SANZIONI

Crisi di liquidità, è possibile invocare la forza maggiore

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Gli attuali modelli di imposizione reddituale – in una situazione di crisi come quella attuale – mostrano tutta la loro criticità (si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 aprile). È già stato rilevato, ad esempio, che il modello di tassazione per cassa potrebbe risultare più rispondente, per alcune realtà (società trasparenti e ditte individuali), a una capacità contributiva effettiva, così da evitare che il contribuente sia costretto a indebitarsi per pagare le imposte.

È stato anche segnalato che molti contribuenti avranno notevoli difficoltà a pagare le imposte a saldo del 2019. Le misure che sono state fino ad ora previste hanno infatti rinviato taluni versamenti dell'anno 2020 in scadenza in questi mesi, ma non hanno considerato il problema del saldo delle imposte sui redditi 2019, "redditi" che in molti casi non risultano affatto "percepiti" (né oggi né, molto probabilmente, domani).

In questo contesto, occorre interrogarsi sulla "latitudine" della previsione in base alla quale non può essere sanzionato chi ha commesso il fatto a causa di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di pagare l'imposta (articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997). L'esimente della forza maggiore viene generalmente "tirata in ballo" proprio per il caso degli omessi o ritardati versamenti del tributo.

Quello che va compreso, in sostanza, è se l'attuale stato di emergenza possa essere considerato una "causa di forza maggiore", che porterebbe alla non applicazione delle sanzioni in caso di mancato versamento dei tributi dovuti.

Occorre considerare che la nozione di forza maggiore è pre-

sente anche in varie disposizioni specifiche tributarie. Ad esempio, all'articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 si fa riferimento all'indisponibilità delle scritture contabili per «causa di forza maggiore».

Il concetto di forza maggiore disciplinato dall'ordinamento sanzionatorio amministrativo per le violazioni di natura tributaria (Dlgs 472/1997) può essere accostato a quello stabilito dall'articolo 45 del Codice penale (che opera, a nostro avviso, in una sorta di "anticamera" di dolo e colpa), secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Azzerate le sanzioni, resta dovuto il tributo. Per l'Agenzia, oltre il Codid, può esserci anche l'elemento soggettivo

Il principio di forza maggiore tributario-amministrativo può anche essere affiancato alla nozione civilistica di inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore per «impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (articolo 1218 del Codice civile – si veda in proposito l'intervento di Irri su Il Sole 24 Ore del 5 maggio).

Occorre comunque considerare che, recentemente, le stesse Entrate si sono pronunciate sulla forza maggiore nella circolare 8/E/2020 (risposta 1.7), la quale ha fatto anche menzione alla circolare 180/1998 del ministero delle Finanze. Nel documento dell'Agenzia sono stati riportati una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, sia di legittimità interni che unionali. Quanto alla

Cassazione, è stata richiamata l'ordinanza 8175/2019 (ripresa dalla successiva 28321/2019, a loro volta conformi a numerosi precedenti). Relativamente alla giurisprudenza unionale, la circolare 8/E ha fatto riferimento alle pronunce C-314/06, C-325/03, C-208/01 e C-195/91. In base a tali precedenti, è stato riportato che la nozione di forza maggiore comporta la sussistenza sia di un elemento oggettivo – relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore (come può esserlo l'attuale emergenza) – sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Al riguardo, si nota che il documento dell'Agenzia riconosce l'insorgenza, per l'attuale emergenza, dell'elemento oggettivo, mentre rimanda alla valutazione del caso concreto (da parte degli uffici, si veda pag. 17 della circolare) in relazione all'elemento soggettivo. Ad ogni modo, l'Agenzia non esclude l'applicazione dell'esimente sanzionatoria per cause di forza maggiore da parte degli stessi uffici del Fisco.

Potrà dunque invocarsi, ad esempio, la forza maggiore qualora il contribuente non disponga della liquidità necessaria a versare il saldo delle imposte sui redditi 2019, nonostante il suo comportamento diligente, laddove il "saldo" sia determinato con il criterio della competenza e venga dimostrato che la gran parte delle poste assoggettate a imposizione non hanno avuto una conseguente manifestazione numeraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Norme & Tributi - Pagina 20

L'articolo di Marco Versigliani su flussi di cassa e imposte

DECRETO RILANCIO

Sugli avvisi bonari e sulle cartelle esattoriali, il fisco può attendere

I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti disciplinati dal dl Rilancio

Pagamenti, il fisco può attendere
Per avvisi bonari e cartelle c'è tempo fino al 16 e 30/9

Liburdi-Sironi a pag. 2

Pagina a cura
DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Sospensione parziale degli atti notificati dell'Agenzia delle entrate, blocco sulle notifiche e maggior tempo per le procedure in essere. Sono queste, in estrema sintesi, le «linee guida» del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti che risulta delineato dopo il decreto legge Rilancio, al di là di quanto concerne la sospensione dei termini per i versamenti di imposta con scadenza già prorogata dai precedenti provvedimenti. Di fatto, i precedenti decreti avevano regolamentato l'aspetto legato al contenzioso tributario, prevedendo una specifica sospensione dei termini processuali nonché disciplinato la modalità dell'attività degli uffici nel periodo che si chiuderà, almeno al momento, il prossimo 31 maggio. Un'area che era rimasta in stand by era quella legata ai pagamenti dovuti dai contribuenti in relazione agli atti già notificati, fatta eccezione per quelle somme dovute sulla base delle cartelle esattoriali. Il nuovo provvedimento interviene, in primo luogo, a disciplinare le modalità di pagamento dei cosiddetti avvisi bonari già notificati, ma limitatamente a quelle somme che risultano essere dovute nel periodo che intercorre tra il 9 marzo e il 31 maggio prossimo. E del tutto evidente che, per quanto concerne i pagamenti che sono scaduti prima dell'entrata in vigore del decreto legge si tratta di una rimessione nei termini laddove il contribuente non abbia versato mentre,

Il quadro dopo il dl Rilancio	
Avvisi bonari	I pagamenti delle somme dovute, anche in caso di rateazione avviata, comprese tra il 9/3 e il 31/5/2020 slittano al 16/9. Si paga in una unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo
Cartelle esattoriali	La sospensione delle rate delle rateazioni termina il 31/8 e si dovrà pagare entro il 30/9 in unica soluzione
Atti dell'Agenzia delle entrate	Per i pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, reclamo, conciliazione giudiziale, sanatorie di 119 del 2018 in scadenza tra il 9/3 e il 31/5/20, il nuovo termine è il 16/9 in una unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo
Rottamazione	Le somme dovute per la rottamazione e il saldo e stralcio nel 2020 possono essere pagate entro il 10/12/2020. Inoltre, per chi non ha adempiuto al pagamento della prima rata di rottamazione, torna la possibilità di rateizzare il debito originario
Adesione in corso	Per i procedimenti di adesione già avviati alla data del 9/3, viene chiarito in via normativa che si sommano i 90 giorni di sospensione per la presentazione del ricorso propri della procedura nonché la sospensione di 64 giorni prevista dai decreti legge n. 18 e 23 del 2020
Notifiche di atti	Viene di fatto bloccata la notifica di atti dell'Agenzia delle entrate in relazione alle scadenze entro il 31/12/2020. Le notifiche avverranno nel 2021 e viene altresì prevista una proroga di un anno dei termini di decadenza delle cartelle esattoriali

per chi invece ha provveduto al pagamento, lo stesso naturalmente resta acquisito. Al di là del differimento di natura finanziaria che consente il pagamento delle somme dovute in una unica soluzione al prossimo 16 settembre (anche ove l'avviso bonario sia stato rateizzato), ovvero in quattro rate mensili sino a dicembre 2020, il vantaggio reale è quello di non dover

provvedere a sanare entro il termine di pagamento della rata successiva il debito del periodo precedente, in modo tale da salvare l'efficacia dell'avviso. In ogni caso, per le scadenze successive al 31 maggio si tornerà alle regole ordinarie.

Un margine maggiore è previsto per le cartelle esattoriali sotto un triplice aspetto: per le rateazioni in corso il prece-

dente termine di sospensione nei pagamenti opererà sino al 31 agosto, con obbligo di pagamento delle rate eventualmente non versate da marzo 2020, entro il 30 settembre ma in una unica soluzione.

Sempre per le rateazioni in corso e per quelle che saranno richieste entro la fine di agosto, la decadenza dalla rateazione stessa non avverrà in caso di mancato pagamento

di cinque rate anche non consecutive ma di dieci.

Per i contribuenti interessati dalle procedure di rottamazione e saldo e stralcio, le somme dovute nel corso del 2020 andranno pagate entro il 10 dicembre 2020 senza il beneficio della tolleranza nel caso di pagamenti effettuati nei cinque giorni successivi. Inoltre, laddove il contribuente sia decaduto dalla rottamazione in quanto non ha versato le somme dovute, potrà ottenere la rateazione del debito residuo come rideterminato nella misura originaria

Il concetto dello slittamento nei pagamenti derivanti anche da procedure di accertamento con adesione, reclamo, conciliazione giudiziale e da ritenersi anche in relazione alla acquiescenza nonché nelle ipotesi di adesione alle definizioni del dl n. 119 del 2018 con riferimento ai pvc, agli accertamenti e alle liti pendenti trova applicazione con le regole degli avvisi bonari. E cioè, se gli atti sono stati siglati e il pagamento delle somme dovute anche ai fini del perfezionamento delle definizioni (fatta eccezione per la conciliazione giudiziale ove è sufficiente la sottoscrizione degli atti) e che sono comprese nell'arco temporale tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, slitta al 16 settembre in una unica soluzione ovvero con la suddivisione in quattro rate. Anche in questo caso, dunque, si tratta di una misura temporanea che non incide sui termini successivi in relazione ai quali trovano applicazione le regole ordinarie di versamento previste dai singoli istituti.

© Riproduzione riservata

La notifica degli atti è congelata per il 2020. Slitta al 2021

Notifiche degli atti bloccate per il 2020 con slittamento al 2021 e proroga dei termini di decadenza per le cartelle esattoriali di un anno. Inoltre, per le procedure di accertamento con adesione in corso al momento del «blocco» vale sia la sospensione propria prevista dalla procedura, sia quella disciplinata per effetto dell'emergenza. Il decreto legge rilancio interviene a disciplinare tutta una serie di fattispecie che regolano i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il primo aspetto riguarda un intervento che in qualche modo rimedia alla eliminazione della proroga biennale dei termini di accertamento contenuta nel dl n. 18 del 2020 (il cosiddetto Cura Italia) e rimossa in sede di conversione in legge del provvedimento. Viene ora previsto come l'Agenzia delle entrate, in relazione a quelle fattispecie che scadono entro il 31 dicembre 2020, confeziona gli

atti entro la medesima data ma provvede alla notifica soltanto nel 2021. La logica è dare respiro ai contribuenti in reazione a eventuali pagamenti ritenuti dovuti per effetto di atti notificati ma, in ogni caso, continua a disciplinare una situazione di squilibrio tra amministrazione e contribuenti stessi. Infatti, il blocco degli uffici previsto dall'articolo 67 del dl n. 18 del 2020 è di 84 giorni mentre, in base alla nuova norma, il tempo per la notifica è di un anno. Tale blocco per la comunicazione degli atti vale anche per le comunicazioni di irregolarità, comprese quelle derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mentre, in tema di cartelle esattoriali, viene prevista una disposizione ad hoc. È infatti disciplinato come i termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali sono prorogati di un anno con riferimento alle somme dovute in base alla liquidazione delle dichia-

razioni dei redditi e Iva relativamente al periodo di imposta 2017 analogamente a quanto previsto per le somme dovute in base ai controlli formali ai sensi dell'articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973. In tale ultima ipotesi la proroga riguarda anche il periodo di imposta 2016, come pure lo stesso periodo di imposta è interessato in relazione alle dichiarazioni modello 770 per le somme erogate e assoggettabili a tassazione separata. Un'osservazione a parte dev'essere dedicata alla sospensione dei termini processuali che rimane regolamentata da quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 36 del dl n. 23 del 2020 che ha indicato come termine finale per la sospensione in questione quello dell'11 maggio. Dal giorno successivo, dunque, sono riprese le attività legate, per esempio, al computo dei termini per la presentazione dei ricorsi o degli appelli nonché per procedere alla costituzione in giudizio rispetto a un

atto già notificato prima del 9 marzo e dove, naturalmente, il termine per la costituzione in giudizio abbia una scadenza compresa tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020. In ogni caso, una deroga sussiste laddove un atto sia stato notificato all'interno di questo arco temporale in quanto il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dal 12 maggio 2020. Peraltro, va osservato come l'attività legata al contenzioso tributario, intesa come svolgimento di udienze riprenderà nei fatti soltanto dopo l'estate anche in considerazione delle determinazioni che sono assunte a livello locale tenendo anche conto di una ulteriore disposizione contenuta nel decreto rilancio. Si interviene a fornire codificazioni in merito alle udienze a distanza e, con tutta probabilità, sarà questa la modalità con la quale si svolgerà il dibattimento tributario.

© Riproduzione riservata

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

